

**Risposta n. 316/2021**

**OGGETTO:** Articolo 172, comma 7 e 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Disapplicazione dei limiti di riporto delle perdite pregresse e interruzione del consolidato a seguito di un'operazione di riorganizzazione aziendale.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società ALFA Spa (di seguito ALFA), quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana e costituita nel ... per operare nel settore ... e ..., dopo oltre un secolo di attività e molteplici mutamenti di proprietà e di oggetto sociale, nel ... viene acquisita da BETA Spa (società controllata da ..., ..., ..., ... e ..., collettivamente i "Soci Gruppo X"); per effetto dell'incorporazione, nel ..., di BETA Spa in ALFA, l'attività di quest'ultima viene a riposizionarsi su tre macro aree: ..., ... e ....

Negli anni successivi il mercato ... manifesta i primi concreti segni di cedimento, quello del ..., nel cui ambito il Gruppo ALFA focalizza la propria attività nella ..., registra una importante involuzione, mentre quello delle ... conosce un profondo ristagno, in dipendenza della costante riduzione della ....

ALFA e le proprie controllate (di seguito il "Gruppo ALFA") si vengono quindi a trovare prive di significativi business direttamente controllabili e l'unica concreta

fonte potenzialmente generatrice di cassa - ossia il Fondo ... Y, gestito tramite la propria società di gestione del risparmio ALFA Gestioni SGR Spa (di seguito "Fondo" e "SGR") - pone in evidenza una progressiva erosione del valore del relativo patrimonio, anche a seguito dell'innalzamento del ....

Il progressivo irrigidimento della struttura finanziaria determina da parte del Gruppo ALFA un accumulo di debiti nei confronti dell'Erario e la sospensione e/o il ritardo del pagamento di rate di mutuo e di leasing.

Alla luce di ciò, il ..., l'assemblea degli azionisti di ALFA ne delibera l'anticipato scioglimento ed il conseguente avvio della procedura di liquidazione volontaria, con il voto contrario di alcuni soci e con l'assenza dell'azionista di SIGMA Srl - società controllata da GAMMA Spa, a sua volta quotata sul Mercato ... di Borsa Italiana ed operante nel campo dell'investimento in ... ed azionista rilevante di ALFA sin dal 2011.

Successivamente, SIGMA Srl impugna la suddetta delibera (di seguito, l'"Opposizione"), ritenendo per ALFA possibile l'avvio di un alternativo processo volto alla ricerca di un riequilibrio patrimoniale e finanziario.

Al ..., il Gruppo ALFA presenta una situazione di rilevante indebitamento finanziario, per massima parte scaduto e pari a circa Euro ... milioni. Inoltre, ALFA risulta anche garantire alcuni istituti di credito a fronte di impegni assunti da alcune società del Gruppo ALFA e di terzi, per un totale di circa Euro ... milioni.

A seguito di trattative condotte con i Soci Gruppo X, titolari allora di azioni complessive n. ... e pari al ...% di quelle in circolazione, il ... SIGMA Srl sottoscrive con questi uno specifico accordo vincolante (l'"Accordo") in forza del quale: (i) le parti costituiscono un sindacato di voto - a cui, tenuto conto delle n. ... azioni già di proprietà di SIGMA Srl, risultano apportate complessivamente n. ... azioni ordinarie ALFA Spa rappresentanti il ...% di quelle in circolazione - finalizzato ad assicurare la puntuale esecuzione dell'Accordo nonché l'esercizio del voto nelle assemblee straordinarie della società; (ii) vengono individuati i principali cespiti da trasferirsi a

ALFA Spa all'esito dello scioglimento del Fondo; (iii) viene affidato a SIGMA Srl l'incarico di curare la ristrutturazione del debito gravante il Gruppo ALFA e ciò sulla base di un apposito piano di ristrutturazione (di seguito, "Piano") poggiato sul conferimento dell'intera azienda di pertinenza di ALFA - fatta eccezione per le partecipazioni in SGR Spa e C Srl (quest'ultima acquisita in dipendenza dello scioglimento del Fondo) e per un ufficio in ... - a favore di una NewCo, costituita in forma di società per azioni, interamente controllata dalla conferente (di seguito, anche il "Conferimento"); (iv) viene prevista la promozione da parte di ALFA, nei 90 giorni successivi al Conferimento, di una Offerta Pubblica di Scambio (di seguito, l'"OPS") fra azioni della stessa - ordinarie e di risparmio - e quelle della NewCo, aperta a tutti gli azionisti di questa, diversi da SIGMA Srl, ed a cui i Soci Gruppo X si impegnano irrevocabilmente ad aderire; (v) sono disciplinati i tempi di rimborso dei crediti vantati dai Soci Gruppo X, anche attraverso società dallo stesso controllate, verso ALFA; (vi) viene convenuta la nomina di un nuovo collegio dei liquidatori; (vii) viene assunto da SIGMA S.r.l. l'impegno di rinunciare e far rinunciare all'Opposizione.

Il ... tra ALFA e talune società da questa controllate, da un lato, e le banche creditrici, dall'altro, in aderenza al Piano asseverato dal ..., viene sottoscritta l'apposita "Convenzione di ristrutturazione in esecuzione del piano di risanamento dell'esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attestato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" (di seguito, Convenzione).

Successivamente: (i) il ... viene perfezionato il Conferimento a favore di D Spa, società controllata integralmente da ALFA; (ii) il ... l'assemblea di ALFA Spa assume ogni opportuna deliberazione al fine di dar corso all'OPS; (iii) il ... Consob approva il Documento di Offerta relativo all'OPS; (iv) il ... si conclude il periodo di adesione all'OPS alla quale vengono apportate n. ... azioni ordinarie, pari a circa il ... del capitale sociale di ALFA, e n. ... azioni di risparmio di ALFA, pari a circa lo ...% dello stesso, azioni il cui contestuale annullamento porta SIGMA S.r.l. - che in conformità

all'Accordo non aderisce all'OPS - ad assumere il controllo di ALFA.

In linea con le previsioni del Piano, della Convenzione e dell'Accordo: (i) il ... l'assemblea straordinaria della Società delibera, oltre al trasferimento della sede legale da ... in ..., la revoca della procedura di liquidazione in atto, divenuta poi efficace il successivo ...; (ii) ... la Società, fermo restando il proprio storico ruolo di holding di partecipazioni, approva il progetto di integrazione delle attività di investimento in ...e di ... di pertinenza della controllante GAMMA Spa (di seguito anche "GAMMA"), basato sulla scissione parziale e proporzionale del patrimonio di quest'ultima; (iii) in data ... il Consiglio di Amministrazione di ALFA approva il progetto di scissione, sottoponendo peraltro l'attuazione della stessa al verificarsi di una serie di condizioni ed in specie al necessario nulla osta di Consob per l'ammissione a quotazione sull' ... delle azioni della Società di nuova emissione da assegnarsi agli azionisti della scissa; (iv) in data ... l'assemblea degli azionisti di ALFA approva il predetto progetto.

In data ... GAMMA e ALFA stipulano l'atto di scissione parziale e proporzionale del patrimonio della prima a favore della seconda, prevedendo che lo stesso divenga efficace il terzo giorno di borsa aperta successivo all'intervenuto nulla osta di Consob.

In data ... Consob rilascia il proprio nulla osta alla pubblicazione del prospetto di quotazione delle azioni ALFA e la scissione diviene così efficace il ....

La scissione rappresenta, da un lato, un tassello fondamentale nel processo di rilancio del Gruppo ALFA, permettendogli un riposizionamento del proprio business su di un settore (...) ad alta redditività, dall'altro, l'unica possibilità per GAMMA, allo stato, di "quotare" le proprie attività sul ..., avuto conto del fatto che tale processo non sarebbe risultato autonomamente perseguibile - attraverso la richiesta da parte di questa di una quotazione ex novo su tale listino - per carenza del requisito di capitalizzazione previsto dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (minimo di Euro ... milioni a fronte di Euro ... milioni di GAMMA).

Senza l'operazione, inoltre, il Gruppo ALFA sarebbe stato destinato alla prosecuzione del processo di liquidazione, col conseguente rischio di dispersione dei

propri valori materiali ed immateriali e di ricadute fortemente negative su centinaia di piccoli azionisti,

Alla data della scissione risultavano in essere:

- in capo a ALFA, il consolidato fiscale nazionale ai fini Ires con la propria controllata ALFA Gestioni Sgr Spa, originariamente avviato nel ... e rinnovatosi nel triennio successivo;

- in capo a GAMMA il consolidato fiscale nazionale ai fini Ires con le controllate E S.r.l., F S.r.l., G S.r.l., H S.r.l., I S.r.l., L S.r.l..

Con la documentazione integrativa acquisita con RU n ... del ... è stato precisato come «l'accordo di consolidato fiscale stipulato al tempo fra ALFA SpA e le proprie controllate prevedesse, in ipotesi di sua interruzione, l'attribuzione delle predite alla consolidante e ciò a differenza di quello stipulato fra GAMMA Spa e le proprie controllate che prevedeva come, in tale evenienza, le perdite venissero ripartite proporzionalmente fra le singole consolidate "apportanti"».

Al ... l'entità delle perdite riportabili di ALFA, tratte dal relativo Modello CNM, è pari ad Euro ..., tenuto conto della dichiarazione integrativa presentata per l'anno ..., e ciò a fronte di un patrimonio netto di ALFA, emergente dalla situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater del Codice Civile, attestata al ..., di Euro ... (Euro ... al ...).

GAMMA alla data di efficacia della scissione non risulta aver maturato perdite di gruppo compensabili con utili fiscali futuri ma espone nel proprio modello Redditi Sc ed in quello delle controllate aderenti al regime di consolidato fiscale, eccedenze di interessi passivi eventualmente riportabili al consolidato, per complessivi Euro ..., di gran lunga inferiori al rispettivo patrimonio netto, desunto dalla situazione patrimoniale ex articolo 2501-quater del Codice Civile, anch'essa attestata al ..., e pari ad Euro ....

I "requisiti di vitalità" previsti dall'articolo 172, comma 7 del Tuir, per come richiamato dal successivo articolo 173, risultano sussistere sulla base dei dati tratti dal bilancio al ... (ultimo esercizio chiuso antecedente quello in cui la delibera di scissione

risulta essere stata assunta) posti a raffronto con quelli medi del biennio precedente ..., ma gli stessi - a causa degli effetti generati dal Conferimento - vengono meno se il monitoraggio dovesse essere esteso anche agli esercizi ....

L'istante chiede pertanto la disapplicazione della disciplina relativa al limite del riporto delle perdite fiscali maturate da ALFA alla data di efficacia della scissione (..).

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene di poter disapplicare la disciplina relativa al limite al riporto delle perdite fiscali pregresse nell'ipotesi di operazioni di scissione di cui all'articolo 173 del Tuir, che richiama la normativa prevista in caso di fusione dall'articolo 172, comma 7 del Tuir, sulla base delle seguenti considerazioni.

Il processo di risanamento, prima, e di scissione, poi, è avvenuto sotto il controllo, ciascuno per quanto di propria competenza, di Borsa Italiana, Consob e Banca d'Italia e risulta essere stato approvato dagli azionisti di ALFA sempre all'unanimità e grazie anche al voto espresso da azionisti di minoranza non correlati a GAMMA.

L'acquisto della partecipazione rilevante in seno a ALFA da parte di GAMMA (o sue controllate) è avvenuto ... anni prima della efficacia della scissione e, comunque, ben prima sia dell'avvio della procedura di liquidazione che della sottoscrizione dell'Accordo, ossia dello strumento contrattuale prodromico all'assunzione del controllo della prima.

Tali circostanze, a parere dell'istante, escludono la possibilità che la scissione rappresenti l'ultimo anello di una catena di operazioni volte a conseguire un indebito vantaggio fiscale (grazie alla possibile compensazione degli utili che potranno essere realizzati dalla "nuova ALFA" con le perdite fiscali pregresse di questa).

All'esito negativo del "test di vitalità" nei due anni ... e ..., in cui il monitoraggio, secondo il parere dell'amministrazione finanziaria, dovrebbe essere esteso, fa da

contrattare l'acquisto, nell'ambito del piano di rilancio del Gruppo ALFA varato dal nuovo azionista di riferimento, di una partecipazione di controllo totalitario in OMEGA Srl ..., società ..., con un portafoglio di circa ... milioni di masse in consulenza e ricavi (per l'esercizio ...), per Euro ... migliaia, nonché l'assunzione in capo alla controllata ALFA Gestioni SGR Spa di una risorsa lavoro già in forza a ALFA e di un dirigente preposto allo sviluppo commerciale delle attività: è pertanto possibile escludere che la società, all'atto della scissione, fosse priva di capacità produttiva, seppur declinata nella sua particolare accezione che deriva dal ruolo di holding dalla stessa ricoperto.

Sempre nei due anni di monitoraggio "allargato" ALFA ha inoltre mantenuto una partecipazione, dapprima rilevante e poi di controllo, in D Spa, società ... destinata a dare attuazione al Piano di ALFA, iscritta nel bilancio di questa per oltre Euro ... milioni.

Inoltre, l'assenza di capacità produttiva in capo a ALFA mal si concilierebbe con lo status di società quotata, il cui capitale economico, ai fini del concambio azionario a favore degli azionisti della scissa risulta essere stato assunto dall'esperto indipendente designato dal Tribunale di ... ai sensi dell'articolo 2501-sexies, in Euro ... milioni, ossia in misura di fatto doppia rispetto al valore contabile del patrimonio netto di questa.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si evidenzia che esula dall'analisi condotta nel presente parere ogni valutazione o apprezzamento in merito ai valori (contabili, fiscali ed economici) riportati dall'istante, nonché la corretta determinazione e quantificazione delle perdite fiscali e degli interessi passivi indeducibili di cui si chiede il riporto.

Resta, pertanto, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione dei valori e delle poste fiscali citati in istanza e nei vari allegati e alla

corretta applicazione della disciplina fiscale.

Sempre in via preliminare, si rappresenta che non è oggetto della presente risposta la liceità, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, dell'operazione societaria rappresentata.

Per completezza di trattazione, si evidenzia altresì che, congiuntamente all'interpello disapplicativo in esame, è stato presentato anche un interpello probatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000 per la prosecuzione del regime del consolidato fiscale di GAMMA in capo a ALFA, in seguito all'operazione di scissione (interpello ...).

Per le ragioni che si andranno ad esporre, la scrivente fornisce parere favorevole alla disapplicazione della normativa di cui all'articolo 173 del Tuir, che richiama la normativa prevista in caso di fusione dall'articolo 172, comma 7 del Tuir.

La disciplina delle perdite nelle operazioni di scissione, contenuta nell'articolo 173, comma 10, del Tuir, è regolata mediante un rinvio, seppur con qualche adeguamento, alla disciplina normativa prevista per le fusioni. Ai sensi del primo periodo del comma 10 dell'articolo 173, infatti, «Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter del codice civile».

L'articolo 172, comma 7, del Tuir prevede che le perdite fiscali delle società che partecipano ad un'operazione di fusione, compresa la società incorporante, possono



essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante:

1) per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del c.c., senza tenere conto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa (cd. limite del patrimonio netto);

2) allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 c.c., superiore al 40 per cento di quello risultante della media degli ultimi due esercizi anteriori (cd. test di vitalità economica).

La ratio delle limitazioni poste dall'articolo 172, comma 7, del TUIR è di contrastare il c.d. «commercio di bare fiscali», mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa (cfr. la circolare del 9 marzo 2010, n. 9/E).

In proposito, si ricorda che la disposizione in esame richiede che la società, la cui perdita si vuole riportare, sia operativa, negando, in sostanza, il diritto al riporto delle perdite se non esiste più l'attività economica cui tali perdite si riferiscono (cfr. risoluzione n. 116/E del 24 ottobre 2006, risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008 e la citata circolare n. 9/E del 2010).

In un'ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì devono continuare a permanere fino al

momento in cui la fusione viene attuata (cfr. la citata risoluzione n. 143/E del 2008).

In merito alla posizione della società beneficiaria della scissione, equiparata alla società risultante dalla fusione o all'incorporante, la circolare n. 9/E del 9 marzo 2010 ha chiarito che il rischio di elusione legato alla "compensazione intersoggettiva" delle perdite sussiste solo nel caso in cui la beneficiaria stessa preesista alla scissione e non sia, quindi, di nuova costituzione; in tal caso, le limitazioni alla riportabilità recate dal comma 10 dell'articolo 173 del Tuir riguardano tanto le perdite fiscali pregresse realizzate dalla stessa beneficiaria, quanto quelle trasferite dalla scissa in base al criterio di attribuzione proporzionale.

Pertanto, al verificarsi di tale fattispecie, la società beneficiaria dovrà applicare le limitazioni contenute nel comma 10 in commento alle proprie perdite, confrontando l'ammontare delle stesse con il proprio patrimonio netto (senza tenere conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti), nel rispetto degli indicatori di vitalità. Inoltre, dovrà applicare le medesime limitazioni alle perdite della società scissa.

In caso di società beneficiaria preesistente all'operazione di scissione si realizza, infatti, un'aggregazione di soggetti (del tutto analoga a quella che si realizza in ipotesi di fusione per incorporazione) e sussiste, pertanto, un possibile rischio di compensazione delle perdite pregresse provenienti dalla società scissa con redditi di un soggetto diverso, o viceversa.

Nella fattispecie rappresentata la società ALFA Spa risulta beneficiaria di una scissione parziale della società GAMMA Spa. L'operazione, sulla base di quanto rappresentato nell'istanza, avviene al termine di una complessa ristrutturazione del Gruppo ALFA, caratterizzata da numerose operazioni nell'ambito del Gruppo stesso, tra le quali anche la revoca dello stato di liquidazione di ALFA, finalizzate al risanamento della società ed avallate, trattandosi di società quotate, da Consob, Banca d'Italia e Borsa Italiana.

Il progetto di scissione risulta approvato nell'ottobre 2018 e l'atto di scissione è

stato stipulato in data 10 dicembre 2019, con efficacia dal 23 dicembre 2019.

La società intende compensare le perdite fiscali maturate al 31 dicembre 2018, ma evidenzia di non rispettare i requisiti di vitalità economica con riferimento agli esercizi 2018 e 2019, né il requisito relativo al patrimonio netto; al fine di ottenere un parere favorevole alla disapplicazione, adduce diverse motivazioni di carattere extra fiscale, atte a dimostrare l'operatività della società, che opera prevalentemente come holding.

In sede di presentazione di documentazione integrativa, l'istante ha evidenziato che, alla data di interruzione della procedura di consolidato fiscale di GAMMA SpA (...), a cui non risultava partecipare ALFA SpA, questa disponeva di perdite pregresse per Euro ..., oltre ad una eccedenza di interessi passivi indeducibili per Euro ... (a fronte di un patrimonio netto al ..., data di riferimento della scissione, di Euro ...), da assegnare, proporzionalmente al patrimonio scisso, a favore della beneficiaria.

Con riferimento alla posizione della società scissa (GAMMA) e della società beneficiaria (ALFA), l'applicazione della disposizione normativa in esame non consentirebbe il riporto delle perdite fiscali pregresse, atteso che i requisiti di vitalità previsti dall'articolo 172, comma 7 del Tuir, per come richiamato dal successivo articolo 173, non risultano sussistere sulla base dei dati relativi anche agli esercizi ... e ....

In sintesi, l'istante ha indicato, ai fini di individuare le posizioni fiscali di cui si chiede la disapplicazione, anche con riferimento alla frazione di periodo d'imposta 2019, il seguente prospetto:

	Scissa	Beneficiaria
Perdite pregresse	...	...
Interessi passivi eccedenti	...	...
Perdita fiscale (periodo ... - ...)	...	...

Per quanto concerne i dati rilevanti ai fini del test di "vitalità", l'istante ha fornito

i seguenti prospetti, riferiti sia alla scissa che alla beneficiaria. Con riferimento alla scissa GAMMA S.p.A.

	<b>20..</b>	<b>20..</b>	<b>20..</b>	<b>20..</b>	<b>20..</b>
Ricavi	...	...	...	...	...
Prov. Finanz.	...	...	...	...	...
TOT. RICAVI	...	...	...	...	...
Media ... - ...		...	...%		
Media ... - ...		...	...%		
Media ... - ...		...	...%		

Ne consegue che, l'ammontare dei ricavi e dei proventi dell'attività caratteristica nel periodo d'imposta ..., pari a ... euro, è superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (...), pari a ... euro.

	<b>20..</b>	<b>20..</b>	<b>20..</b>	<b>20..</b>	<b>20..</b>
Personale	...	...	...	...	...
Media ... - ...		...	...%		
Media ... - ...		...	...%		
Media ... - ...		...	...%		

Con riferimento ai dati relativi al "personale", è evidenziato che: (i) il costo sostenuto nell'anno ... consegue al distacco di una unità lavorativa operata a favore della scissa da una parte correlata; (ii) l'attività di holding esercitata dalla scissa non presuppone l'approntamento di una particolare struttura operativa, essendo tale attività di fatto demandata ai membri del relativo Consiglio di Amministrazione e, per il resto, affidata in outsourcing a terzi.

In ordine al parametro dei costi da lavoro dipendente, tuttavia, si rammenta che l'assenza o la scarsa rilevanza di tali costi nei bilanci interessati non costituisce di per sé sintomo di scarsa vitalità aziendale, trattandosi nel caso qui in esame di una «holding di partecipazione» (cfr. risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008; risposta

interpello n. 94 del 2018).

Con riferimento alla beneficiaria ALFA S.p.A.

	<b>20..</b>	<b>20..</b>	<b>20..</b>	<b>20..</b>	<b>20..</b>
Ricavi	...	...	...	...	...
Prov. fin.	...	...	...	...	...
TOT. RIC.	...	...	...	...	...
Media ... - ...	...	...	...	...	...%
Media ... - ...	...	...	...	...	...%
Media ... - ...	...	...	...	...	...%

Ne consegue che, l'ammontare dei ricavi relativo al periodo ..., pari a ... euro, risulta inferiore al 40% di quello derivante dalla media del biennio ...- ..., pari a ... euro.

	<b>20..</b>	<b>20..</b>	<b>20..</b>	<b>20..</b>	<b>20..</b>
Personale	...	...	...	...	...
Media ... - ...	...	...	...	...	...%
Media ... - ...	...	...	...	...	...%
Media ... - ...	...	...	...	...	...%

In merito al mancato rispetto del limite relativo ai ricavi in relazione alla media registrata nel biennio precedente l'anno di assunzione della delibera di scissione e sino al momento di efficacia della scissione stessa, l'istante evidenzia che è funzione del richiamato conferimento della azienda a favore di D SpA., che è risultato essere lo strumento grazie al quale la beneficiaria ha potuto superare il grave impasse finanziario occorsole, e, pertanto, non può configurare un volontario depotenziamento delle attività dell'istante. Il predetto conferimento, infatti, è avvenuto sulla base del

piano di ristrutturazione menzionato dall'istante ed in favore di una NewCo, costituita in forma di società per azioni, interamente controllata dalla conferente.

Per quanto concerne il superamento del limite del patrimonio netto, considerando il raffronto tra le perdite fiscali della società istante (sommando eventuali altre posizioni soggettive) per le quali si chiede il riporto e il rispettivo patrimonio netto, l'istante in sede di documentazione integrativa ha precisato che l'entità delle perdite fiscali (Euro ..., oltre alla perdita di Euro ..., relativa al periodo ... - ...) e delle altre posizioni soggettive per le quali si chiede il riporto, pari a complessivi Euro ..., risulta superiore al patrimonio netto risultante dal bilancio al ... e pari ad Euro ....

Con riferimento al valore economico della società alla data di efficacia giuridica della scissione, l'istante ha evidenziato che, sulla base delle valutazioni condotte dal Consiglio di Amministrazione di ALFA SpA in previsione dell'operazione di scissione ed anche sulla base del parere reso dall'advisor a tal fine incaricato, alla data della scissione il valore economico della stessa risultava pari ad Euro ... milioni.

Emerge, pertanto, come il valore economico della società è superiore al vantaggio fiscale derivante dall'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali sociali riportabili ed, inoltre, come evidenziato dall'istante, le perdite e le altre situazioni soggettive rilevanti ai fini fiscali non appaiono frutto di un politica volta al suo depotenziamento operativo, ma semplice espressione numerica della crisi attraversata dalla beneficiaria, poiché le stesse sono state maturate dalla beneficiaria nell'esercizio dell'attività ... esercitata ante scissione, nonché derivano in parte dagli effetti dell'OPS (pari a circa Euro ... milioni), ossia dell'operazione che, consentendole di "affrancarsi" dalla direzione imposta dall'ex socio di controllo, le ha permesso di perseguire il proprio processo di risanamento.

Alla luce delle informazioni fornite dal contribuente e della documentazione esaminata, la scrivente ritiene possibile, nel caso in questione, disapplicare la normativa di cui all'articolo 173 del Tuir, che richiama la disciplina prevista in caso di

fusione dall'articolo 172, comma 7 del Tuir, con riferimento alle perdite fiscali e agli interessi passivi non deducibili, non essendo la società scissa e la società beneficiaria istante qualificabili come "bare fiscali".

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**LA DIRETTRICE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**